

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024
184/2024/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L’ANNO 2023

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294^a riunione del 14 maggio 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge 160/19);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito: decreto-legge 4/22);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge 197/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 249/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2018/R/eel);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 172/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 172/2019/R/eel);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2020, 145/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 145/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 253/2020/A e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 253/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/com (di seguito: deliberazione 380/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 541/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 maggio 2021, 178/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 178/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 206/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 206/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 266/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 275/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 620/2022/A e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 620/2022/A);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A (di seguito: deliberazione 129/2023/A);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027, approvata con la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 143/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 143/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 168/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e i relativi Allegato A (Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, 27 dicembre 2017, n. 13/2017 (di seguito: determinazione 13/2017);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 9 aprile 2020, recante il consuntivo gestionale 2019 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l’anno 2019;
- la comunicazione del GSE del 25 marzo 2024, prot. Autorità 22001 del 25 marzo 2024, recante il consuntivo gestionale 2023 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l’anno 2023, come integrata con la comunicazione del 29 aprile 2024 (di seguito: comunicazione del 25 marzo 2024);
- il Rapporto delle attività svolte dal GSE nel 2023.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2013/R/com, l’Autorità ha definito gli obblighi di separazione contabile per il GSE (di seguito: Testo Integrato *Unbundling* GSE), contemperando le esigenze di autonomia organizzativa del GSE con quelle di trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali, condizione necessaria per l’attuazione di meccanismi di regolazione che inducano una crescente efficienza nell’operatività del medesimo GSE;
- come disposto dal Testo Integrato *Unbundling* GSE, le regole di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:
 - a) la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - b) l’assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;
 - c) informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;

- d) un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le disposizioni dell’Autorità relative al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sono subordinate alla trasmissione, da parte del medesimo GSE, delle comunicazioni recanti il consuntivo gestionale annuale in forma unbundlizzata, nel rispetto del Testo Integrato *Unbundling* GSE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 25 del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 prevedendo, in particolare:
 - al comma 1, che “*gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW*”;
 - al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), per l’approvazione, l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
 - al comma 4, che “*l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario*”;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell’articolo 25 del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TIPPI), ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che “*gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto*”;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all’articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG

2020-2025 e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera c), della RTTG 2024-2027, che alimentano il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di cui all'articolo 75 della RTDG 2020-2025);

- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
- il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate non sono più ricompresi quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite economiche gestite dal GSE e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
 - previsto che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE posti direttamente a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate siano esclusivamente quelli relativi alle attività non sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14. Essi sono:
 - i) i costi relativi al “*Data Warehouse*” (che includono i costi relativi alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall'Autorità al GSE e innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel);
 - ii) i costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all'avvalimento da ultimo rinnovato con la deliberazione 620/2022/A;

- iii) i costi relativi ad altre attività assegnate al GSE dall’Autorità, quale quella di quantificazione della mancata produzione eolica ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10;
- iv) i costi delle attività del comparto “altri servizi specialistici” (che includono i costi per gli studi previsti dal decreto legislativo 28/11, a cui ha fatto seguito il decreto legislativo 199/21, e i costi netti relativi alle attività che il legislatore ha assegnato al GSE nell’ambito dell’*emission trading system*);
- previsto di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente A3 (ora A_{SOS}), alla compensazione dei costi di cui al precedente alinea;
- previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dai corrispettivi definiti dal decreto 24 dicembre 2014, siano:
 - a) posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;
 - b) solo transitoriamente posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate per la parte rimanente (cioè per la parte diversa da quella afferente alla gestione del conto termico), salvo recupero a seguito di successive revisioni, con apposito decreto ministeriale, dei predetti corrispettivi;
- previsto che il GSE presenti una proposta, da sottoporre alla valutazione e all’approvazione dell’Autorità, contenente le possibili revisioni dell’Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com temperando le esigenze di revisione del perimetro delle attività previsto dalla normativa con la trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali. La proposta formulata dal GSE è stata accettata, in quanto coerente con il rinnovato quadro normativo, con la determinazione 13/2017;
- al fine di introdurre misure di recupero di efficienza nel riconoscimento dei propri costi di funzionamento e di minimizzare l’intervento di compensazione sulla componente tariffaria A_{SOS} previsto dall’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 91/14, il GSE ha istituito un fondo di accantonamento degli extra ricavi rinvenienti dall’applicazione al settore elettrico dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014, da utilizzare per eventuali futuri oneri non coperti e afferenti al settore elettrico (di seguito: fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14);
- a seguito della deliberazione 266/2016/R/eel:
 - con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha assegnato al GSE il compito di operare la restituzione della parte delle componenti tariffarie RE e RE_T a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ai produttori termoelettrici aventi diritto. Tale restituzione avviene a fronte della corresponsione al GSE di un contributo *una tantum* e di un contributo annuale, a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal medesimo GSE rispettivamente per la gestione dell’istanza e per la gestione mensile dei

- rimborsi. Pertanto, i costi di queste attività non gravano sui clienti finali e non rilevano ai fini del presente provvedimento;
- con la deliberazione 541/2020/R/eel, l’Autorità si è avvalsa del GSE per alcune attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive. La medesima deliberazione ha altresì previsto che i relativi costi sostenuti dal GSE siano rendicontati a consuntivo, dando evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità; inoltre, la medesima deliberazione ha previsto che tali costi trovino copertura sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - con la deliberazione 266/2022/R/eel, l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 15bis del decreto-legge 4/22, che ha introdotto, per il periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022, un meccanismo di compensazione a due vie, applicato dal GSE, sul prezzo dell’energia elettrica immessa da alcune tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili. La medesima deliberazione ha altresì previsto che il GSE dia separata evidenza dei costi amministrativi che ne derivano e che essi siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - con la deliberazione 275/2022/E/eel, l’Autorità si è avvalsa del GSE per lo svolgimento di verifiche, nei confronti delle imprese esercenti l’attività di vendita, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla *fuel mix disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nella deliberazione 501/2014/R/com. La medesima deliberazione ha altresì previsto che il GSE dia separata evidenza dei costi che ne derivano e che essi siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - con la deliberazione 129/2023/A, l’Autorità si è avvalsa del GSE per l’avvio e lo sviluppo della Balkan Energy School (BES), costituita a dicembre 2022, e a sostegno delle attività internazionali in cui è impegnata l’Autorità, nel quadro della transizione energetica e con particolare riferimento ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, che rientrano nella missione del GSE. La medesima deliberazione ha altresì previsto che i costi che ne derivano siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - con la deliberazione 143/2023/R/eel, l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 15bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 e ai commi da 30 a 38 della legge 197/22 per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023, recanti un meccanismo di compensazione rispettivamente a due vie e a una via, applicato dal GSE, sul prezzo dell’energia elettrica immessa da alcune tipologie di impianti di produzione. La medesima deliberazione ha altresì previsto che il GSE dia separata evidenza dei costi amministrativi che ne

derivano e che essi siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

- oltre ai costi precedentemente elencati, il GSE in alcuni anni potrebbe avere dei ricavi netti straordinari afferenti al settore elettrico. Essi sono inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse” e derivano, ad esempio, da rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc.;
- per gli anni successivi al 2015, l’Autorità ha applicato i criteri già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel ai fini della copertura dei costi di funzionamento del GSE, tenendo conto delle attività subentrate negli anni successivi al 2016 come sopra richiamate.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi di funzionamento del GSE non sono mai stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio:
 - fino al 2019, è stato riscontrato un disavanzo piuttosto rilevante (5,387 milioni di euro nel 2017, 8,216 milioni di euro nel 2018 e 10,633 milioni di euro nel 2019) relativo alle attività di gestione del conto termico e un disavanzo meno rilevante (2,930 milioni di euro nel 2017, 1,823 milioni di euro nel 2018 e 0,648 milioni di euro nel 2019) relativo alle altre attività coperte dal decreto;
 - nel 2020 e nel 2021, è stato riscontrato un disavanzo ancora piuttosto rilevante (10,906 milioni di euro nel 2020 e 9,277 milioni di euro nel 2021) relativo alle attività di gestione del conto termico mentre è stato registrato un avanzo (3,044 milioni di euro nel 2020 e 2,902 milioni di euro nel 2021) relativo alle altre attività coperte dal decreto;
 - nel 2022, in modo simile rispetto all’anno precedente, è stato riscontrato un disavanzo rilevante (8,442 milioni di euro) relativo alle attività di gestione del conto termico mentre è stato registrato un avanzo (0,8 milioni di euro) relativo alle altre attività coperte dal decreto;
- il disavanzo relativo alle attività di gestione del conto termico, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione 266/2016/R/eel, è sempre stato coperto tramite la componente tariffaria RE e la componente tariffaria RE_T;
- per quanto riguarda, invece, le altre attività coperte dal decreto-legge 91/14:
 - il disavanzo registrato negli anni 2017 e 2018 è stato coperto utilizzando una parte dei ricavi netti straordinari del GSE afferenti al settore elettrico, come disposto rispettivamente con le deliberazioni 249/2018/R/eel e 172/2019/R/eel. Ciò ha consentito di evitare che tale disavanzo trovasse copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A_{SOS} (che alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate); né, allo scopo, è stato utilizzato il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 che, peraltro, in quegli anni è stato

autonomamente incrementato dal GSE allocando ad esso un'altra parte dei sopra richiamati ricavi netti straordinari;

- il limitato disavanzo registrato nell'anno 2019 è stato coperto utilizzando le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, come disposto dalla deliberazione 145/2020/R/eel;
- l'avanzo registrato negli anni 2020, 2021 e 2022 è stato allocato al fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 come disposto rispettivamente dalla deliberazione 178/2021/R/eel, dalla deliberazione 206/2022/R/eel e dalla deliberazione 168/2023/R/eel. Queste ultime hanno contestualmente previsto che il GSE versi, in ogni caso, nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate le somme disponibili nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 eventualmente eccedenti 4 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, quindi, i ricavi netti straordinari del GSE afferenti al settore elettrico, inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse", sono rimasti nella disponibilità del medesimo GSE: ciò al fine di lasciare al GSE livelli di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- con la deliberazione 178/2021/R/eel, l'Autorità ha altresì ravvisato l'opportunità di valutare la possibilità che, con successivo provvedimento, il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 fosse ridimensionato o chiuso (previo versamento delle somme in esso accantonate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate), qualora le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 diverse dal conto termico continuassero a comportare un avanzo per il GSE;
- con la deliberazione 168/2023/R/eel, l'Autorità, per l'anno 2022 e in coerenza con le determinazioni adottate per gli anni precedenti, ha anche assicurato al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2022 a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate; tale remunerazione è stata calcolata applicando un tasso pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2022, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalla comunicazione del 25 marzo 2024, emerge quanto segue per l'anno 2023:
 - i costi relativi alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14:
 - a) non sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per quanto riguarda le attività di gestione del conto termico, con un disavanzo di 9,336 milioni di euro, in aumento (+11%) rispetto all'anno precedente, in coerenza con l'aumento

delle risorse dedicate per effetto del più marcato aumento (+22%) delle richieste di accesso al conto termico;

- b) sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (a differenza degli anni fino al 2019) per quanto riguarda le altre attività, con un avanzo di 11,243 milioni di euro (comprensivo dei costi di supporto alla pubblica amministrazione attinenti alle medesime attività), in aumento rispetto all'anno precedente. Tale risultato è riconducibile alla riduzione dei costi operativi rispetto agli anni precedenti pur a fronte di un aumento del numero di convenzioni gestite, principalmente attribuibile ai nuovi ingressi di impianti nei regimi di scambio sul posto e di incentivazione, tenendo altresì conto dell'aumento delle richieste di modifiche impiantistiche e contrattuali nonché delle attività di emissione e annullamento delle garanzie d'origine;
- in relazione al “*Data Warehouse*”, alle attività in avvalimento, all'attività di quantificazione della mancata produzione eolica e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15bis del decreto-legge 4/22 e ai commi da 30 a 38 della legge 197/22, i costi di funzionamento del GSE sono stati pari a 1,148 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno precedente (erano 0,943 milioni di euro) prevalentemente per effetto dell'attività di cui alla deliberazione 143/2023/R/eel (recante l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione) che si è aggiunta alla precedente deliberazione 266/2022/R/eel;
 - in relazione alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi netti di funzionamento del GSE sono stati pari a 13,657 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4,007 milioni di euro dell'anno precedente, per effetto di una serie di nuove attività attribuite dal legislatore al GSE. Rientrano, infatti, i costi sostenuti per le attività, ivi incluse quelle con finalità statistiche e di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili, attribuite al GSE prima dal decreto legislativo 28/11 e poi dal decreto legislativo 199/21, nonché per le attività di gestione delle misure del PNRR. Rientrano nel comparto “altri servizi specialistici” anche i costi delle attività svolte dal GSE in relazione all'*emission trading system*, al netto dei corrispondenti ricavi (il GSE svolge infatti il ruolo di *auctioneer* delle quote di emissione rese disponibili dallo Stato tramite aste);
 - in relazione alle attività di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel, attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive, i costi di funzionamento del GSE sono stati pari a 0,309 milioni di euro, in riduzione rispetto all'anno precedente. Essi trovano copertura sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali;
 - il risultato della gestione finanziaria è stato pari a 22,594 milioni di euro, di cui 11,894 milioni di euro attribuibile alle partite economiche attinenti al settore

- elettrico, mentre la parte rimanente attribuibile alle partite economiche attinenti alla compravendita del gas naturale per il servizio di stoccaggio di ultima istanza. Più in dettaglio, il risultato della gestione finanziaria attribuibile alle partite economiche attinenti al settore elettrico risulta in aumento rispetto agli anni precedenti per effetto degli anticipi economici ricevuti dal GSE nei primi mesi del 2023 ai fini dell'erogazione degli incentivi nonché dei tassi di interesse;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2023 è risultato pari a 60,485 milioni di euro;
 - la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2023 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 2,650 milioni di euro;
 - il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
 - il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, presenta una capienza residua di 3,508 milioni di euro;
 - nel 2023, il GSE ha conseguito ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse” per circa 8,131 milioni di euro, derivanti da attività diverse da quelle sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (ad esempio: rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc);
- il rendimento medio annuale, per l'anno 2023, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia è pari a 4,283%;
 - con la comunicazione del 9 aprile 2020, il GSE aveva segnalato di essere sottoposto, a partire dall'anno 2020, alle disposizioni introdotte dalla legge 160/19. Tale normativa, nel definire una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica, prevede che quest'ultima debba essere commisurata ai ricavi conseguiti nel medesimo esercizio contabile o in quello precedente. A titolo esemplificativo, la legge in parola, ferma restando l'applicazione della previgente normativa recante vincoli in materia di spese di personale, prevede che il superamento del limite delle spese per “beni e servizi” sia consentito solo in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi accertati in ciascun esercizio successivo al 2018. Il GSE aveva altresì evidenziato che l'attuale remunerazione del proprio patrimonio netto non permette un incremento dei livelli di marginalità della società, pur a fronte di nuove e diverse attività ad essa assegnate nel corso degli anni o di imminente attribuzione e che necessitano di nuovi investimenti strumentali. Pertanto, il GSE ha chiesto di valutare la possibilità che la propria remunerazione, per quanto di competenza dell'Autorità, possa lasciare livelli di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- utilizzare i criteri generali, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2023. Da ciò, tenendo conto dei dati sopra rappresentati, deriverebbe che:
 - a) i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 9,336 milioni di euro) siano posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
 - b) l'avanzo registrato nel 2023 in relazione alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (per un totale di 11,243 milioni di euro) sia allocato al fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 appositamente costituito dal GSE ovvero versato nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - c) vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al "*Data Warehouse*", alle attività in avvalimento, alle altre attività richieste dall'Autorità al GSE ad eccezione di quelle attinenti ai veicoli elettrici, nonché i costi netti derivanti dalle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (per un totale di 14,805 milioni di euro), al netto del risultato della gestione finanziaria delle partite economiche attinenti al settore elettrico (11,894 milioni di euro);
- confermare, anche in relazione al 2023, la previsione secondo cui le somme complessivamente accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 non siano superiori a un importo massimo fissato convenzionalmente in 4 milioni di euro; e che le somme ulteriori siano versate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- confermare che, come disposto per il 2021 e per il 2022 rispettivamente con la deliberazione 206/2022/R/eel e con la deliberazione 168/2023/R/eel, i ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse" rimangano nella disponibilità del medesimo GSE (circa 8,1 milioni di euro nel 2023): ciò dovrebbe contribuire a lasciare al GSE livelli di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, senza necessità di ulteriori interventi funzionali al medesimo scopo;
- prevedere che i costi sostenuti dal GSE per le attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive (0,309 milioni di euro nel 2023) siano posti in capo al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali, come già disposto dalla deliberazione 541/2020/R/eel;

- confermare, anche per l'anno 2023, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato per l'anno 2022 e sopra richiamato;
- prevedere che la remunerazione di cui al precedente punto sia coperta, come negli anni precedenti, tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- prevedere che la parte del risultato della gestione finanziaria attribuibile alle partite economiche attinenti alla compravendita del gas naturale per il servizio di stoccaggio di ultima istanza (circa 10,7 milioni di euro) sia versata nel Conto oneri stoccaggio, di cui al comma 27.6 del RAST, a compensazione delle minusvalenze generatesi dalla citata compravendita;
- trasmettere il presente provvedimento anche al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua eventuale considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione all'anno 2023, il GSE:
 - ponga in capo al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale i costi del proprio funzionamento afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
 - versi l'avanzo registrato nel 2023 in relazione alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, operando in compensazione rispetto a quanto previsto al punto 3.;
 - versi, in ogni caso, nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate le somme disponibili nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 eccedenti 4 milioni di euro, operando in compensazione rispetto a quanto previsto al successivo alinea;
 - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al "*Data Warehouse*", alle attività in avvalimento, all'attività di quantificazione della mancata produzione eolica e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15bis del decreto-legge 4/22 e ai commi da 30 a 38 della legge 197/22, nonché i costi netti derivanti dalle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, al netto del risultato della gestione finanziaria delle partite economiche attinenti al settore elettrico;
 - ponga in capo al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali i costi per le attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica

- dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive;
2. di assicurare al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni e dei ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse”, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2023 in *pro quota die* per i giorni residui dell’anno a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l’anno 2023, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia (4,283%);
 3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2. sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14;
 4. di prevedere che la parte del risultato della gestione finanziaria attribuibile alle partite economiche attinenti alla compravendita del gas naturale per il servizio di stoccaggio di ultima istanza sia versata nel Conto oneri stoccaggio, a compensazione delle minusvalenze generatesi dalla citata compravendita;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini